

COMUNE DI MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA
Provincia di Varese



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento e istituzione del tributo	pag. 1
Art. 2	Presupposto di applicazione	pag. 1
Art. 3	Soggetto passivi e responsabili del pagamento	pag. 1
Art. 4	Esenzioni	pag. 2
Art. 5	Misura dell'imposta	pag. 2
Art. 6	Versamento dell'imposta	pag. 3
Art. 7	Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi	pag. 3
Art. 8	Obbligo di informazione in capo al Comune	pag. 4
Art. 9	Interventi da finanziare	pag. 4
Art. 10	Attività di accertamento dell'imposta	pag. 5
Art. 11	Sanzioni tributarie e ravvedimento	pag. 5
Art. 12	Sanzioni amministrative non tributarie	pag. 5
Art. 13	Rimborsi	pag. 5
Art. 14	Interessi	pag. 6
Art. 15	Contenzioso	pag. 6
Art. 16	Riscossione coattiva	pag. 6
Art. 17	Funzionario responsabile dell'imposta	pag. 6
Art. 18	Entrata in vigore e disposizioni finali	pag. 6
Art. 19	Disposizioni transitorie	pag. 6

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e istituzione del tributo

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e art. 4, comma 5 ter del D. Lgs. N. 50/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Art. 2 - Presupposto di applicazione

1. Presupposto dell'imposta è l'alloggio (pernottamento) nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca, come definite, in linea di principio, dalla legge regionale della Lombardia in materia di turismo e in materia di attività agriturismo alberghiera, quali a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, aree attrezzate di sosta temporanee, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, unità immobiliari destinate a locazioni brevi ai sensi del DL 50/2017, ubicate nel territorio del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.
2. L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.

Art. 3 - Soggetti passivi e responsabili del pagamento

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica non residente nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca che alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito nella Legge n. 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.
3. Ai sensi del comma 5-ter dell'articolo 4 del D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34 del 19 maggio 2020, convertito in legge 77/2020, anche il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento comunale.

4. I gestori delle strutture ricettive, presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.
5. E' assimilato al residente e pertanto escluso dall'imposta, il personale dipendente, in forma diretta o tramite agenzia di lavoro interinale, del gestore della struttura ricettiva situata nel Comune di Maccagno con Pino e Veddasca che svolge attività lavorativa nella medesima.

Art. 4 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del 14 anno di età;
 - b) il personale appartenente alla polizia di Stato e Locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei Vigili del fuoco e Protezione Civile che soggiornano per esigenze di servizio o in occasione di eventi calamitosi o emergenze ambientali;
 - c) gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati, comprese le scolaresche in gita didattica. Ai fini della presente esenzione, per gruppo organizzato, si intende il gruppo composto da almeno 20 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva, salvo circostanze eccezionali che giustifichino il ricorso a diverse strutture;
 - d) i portatori di *handicap con percentuale di invalidità riconosciuta dalle autorità sanitarie competenti in materia*, le cui predette condizioni risultino certificate ai sensi della vigente normativa regionale e/o nazionale del paese di provenienza, e il loro accompagnatore, nella misura di una persona;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lettere, è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 e ss.mm.
3. Le esenzioni previste dal comma 1, devono essere indicate nella comunicazione prevista dal successivo articolo 7.

Art. 5 - Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si applica la regola dell'analogia.

3. L'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono per l'intero anno solare di applicazione nel limite massimo di 10 pernottamenti consecutivi.
4. Ai fini dell'applicazione dell'imposta resta valida la soglia massima dei 10 pernottamenti consecutivi anche quando il soggiorno sia effettuato presso due o più strutture ricettive nel territorio comunale. In tal caso è onere del soggiornante consegnare al gestore della nuova struttura ricettiva la ricevuta attestante l'eventuale già avvenuta corresponsione dell'imposta di soggiorno per pernottamenti precedenti, purché risultino consecutivi, ossia senza nessuna interruzione giornaliera, a quelli effettuati presso la nuova struttura ricettiva.
5. Ai fini del versamento non è previsto importo minimo al di sotto del quale non è dovuta l'imposta.
6. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 - Versamento dell'imposta

1. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dal soggetto passivo entro il termine del soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, deve richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno contestualmente all'incasso del corrispettivo del soggiorno e rilasciare apposita quietanza, tramite le seguenti modalità alternative:
 - a) registrazione del pagamento in fattura/ricevuta, indicando la seguente causale: "assolta imposta di soggiorno per euro fuori campo applicazione IVA";
 - b) utilizzo di apposito bollettario cartaceo

Art. 7 - Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che soggiorna presso la propria struttura ricettiva, a versare e a rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. In caso di mancato versamento o rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo (turista/ospite), il gestore della struttura ricettiva ovvero il soggetto che interviene nel pagamento della locazione breve, è comunque tenuto a versare l'imposta in qualità di responsabile del pagamento e debitore dell'obbligazione tributaria.
3. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a osservare i seguenti obblighi:

- a) accreditarsi al sistema informativo comunale per la gestione dell'imposta di soggiorno del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca;
- b) presentare mediante il canale telematico di cui alla lettera a), entro il giorno Dieci del mese successivo, la comunicazione periodica contenente le informazioni relative all'imposta incassata nel trimestre precedente, specificando il numero degli ospiti e il numero di pernottamenti, con espressa indicazione di quelli esenti ai sensi dell'art. 4;
- c) versare al Comune l'importo trimestrale incassato entro il Dieci del mese successivo utilizzando il link al nodo dei pagamenti PagoPA, a cui si accede tramite il portale di cui alla lettera a), contestualmente alla presentazione della comunicazione periodica;
- d) informare i propri ospiti ed intermediari in merito all'applicazione dell'imposta, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche allestendo appositi spazi in cui mettere a disposizione materiale informativo predisposto e fornito dal Comune, ovvero promuovendone la divulgazione sul proprio sito internet;
- e) richiedere il pagamento dell'imposta di soggiorno e dell'eventuale documentazione attestante le esenzioni inderogabilmente entro il momento della partenza del soggiornante e rilasciare la relativa quietanza nel rispetto delle modalità indicate dall'articolo 6;
- f) a decorrere dall'anno d'imposta 2026, predisporre apposita dichiarazione, da presentare cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ovvero, nelle more dell'emanazione del provvedimento, secondo la modulistica definita dal comune;
- g) conservare tutta la documentazione inerente il tributo richiesto, quali fatture, ricevute e dichiarazioni e/o attestazioni rilasciate dagli ospiti per ottenere l'esenzione dall'imposta.

Art. 8 - Obbligo di informazione in capo al Comune

1. Il Comune predispone a proprie spese in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, il materiale informativo relativo alle modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno e lo fornisce, su richiesta, alle strutture ricettive del territorio.

Art. 9 - Interventi da finanziare

1. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 4 del D. Lgs. 23/2011, il gettito dell'imposta di soggiorno deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione, fruizione, consumo e recupero dei beni culturali e ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Nello specifico, l'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 10 - Attività di accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 1 della Legge 160/2019, commi 792 e seguenti in materia di accertamento esecutivo.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi ad esibire o trasmettere atti, documenti inerenti la gestione dell'imposta, ovvero inviare questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico e accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare.

Art. 11 - Sanzioni tributarie e ravvedimento

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 472/97, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 34/2020, è possibile sanare la violazione con lo strumento del ravvedimento operoso, applicando sanzioni ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Art. 12 - Sanzioni amministrative non tributarie

1. Costituiscono violazioni punibili ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, le seguenti fattispecie:
 - a) omesso accreditamento al sistema informatico comunale;
 - b) violazione degli obblighi di informazione verso il contribuente;
 - c) mancata presentazione della comunicazione periodica tramite il portale comunale.
2. Per le violazioni previste nel presente articolo, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, irrogata mediante il procedimento di cui alla Legge n. 689/1981. La gravità della violazione sarà valutata sulla base di tutti gli elementi omessi nell'ambito delle singole fattispecie sopra delineate e sulla recidività dei comportamenti.

Art. 13 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto,

l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita dell'ufficio tributi del comune. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione.

3. Ai fini dell'accertamento del diritto al rimborso e/o alla compensazione, il gestore deve trasmettere la documentazione fiscale da cui emerge l'erroneo riversamento delle somme all'ente.

Art. 14 - Interessi

1. Sulle somme incassate dal gestore e non versate all'ente entro i termini previsti dall'articolo 7, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al tasso legale.

Art. 15 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute per le sanzioni tributarie alla giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 mentre per le sanzioni amministrative al Giudice ordinario.

Art. 16 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzione ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 17 – Funzionario Responsabile

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con delibera di Giunta Comunale e provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 18 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. 201/2011, il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai fini della decorrenza delle singole disposizioni, si applica l'articolo 180 del D.L. 34/2020, in quanto compatibile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 19 – Disposizioni transitorie finali

Per il primo anno di applicazione, le presenti disposizioni entreranno in vigore a partire dal 01 marzo 2026.